



SEFIN Fattura elettronica

Sefin s.p.a.

<https://www.sefin.it>



edi@sefin.it
+39 02 69365264



Viale Zara, 10
20124 Milano MI

Sommario

Fatture elettroniche: scadenze di invio delle e-fatture al Sistema di Interscambio.....	2
Fatture elettroniche: posticipato al 2021 l'integrazione automatizzata dell'imposta di bollo...	4
Fatture elettroniche: nuove date per l'adozione del nuovo tracciato xml.....	5
Fatture elettroniche: proroga ulteriore della scadenza del servizio di consultazione online...	6
Prova documentale che attesta la cessione di beni nei paesi UE.....	7
Emissione degli scontrini elettronici durante l'emergenza Covid-19.....	8

Fatture elettroniche: scadenze di invio delle e-fatture al Sistema di Interscambio

Dal 2019 in poi sono stati tanti i dubbi e i quesiti relativi **alla presenza o meno del sabato e dei festivi nel calcolo della scadenza massima di trasmissione al Sistema di Interscambio**, sia in caso di fatturazione immediata, ma anche per la modalità differita o per i cinque giorni ammessi per il rinvio della fattura elettronica in caso di scarto.

I dubbi sono stati chiariti dalla **Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 129 del 14 maggio 2020, anche se a sfavore del "desiderata" dei contribuenti.**

Nell'interpello l'istante descrive di aver certificato dei servizi resi emettendo **fatture immediate** con data fattura 31 dicembre 2019 ed ottemperando al relativo obbligo di emissione, intesa come trasmissione al sistema d'interscambio (Sdl), il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio 2020 un giorno festivo e **quindi oltre i dodici giorni successivi** alla data di effettuazione dell'operazione previsti dall'art. 21, comma 4, del Decreto IVA. L'istante chiede se tale comportamento sia sanzionabile.

Nel suo parere, l'Agenzia dichiara che l'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) **non è riconducibile tra gli adempimenti a cui si applica la disposizione** secondo cui i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che **scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.**

La disposizione di cui all'art. 7, lettera h) del D.L. n. 70/2011 del differimento al primo giorno lavorativo successivo riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica) è **destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo).**

Nel caso prospettato, la fattura immediata **emessa oltre dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, **è pertanto punibile con la sanzione "da euro 250 a euro 2.000"** per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di **avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso** o alternativamente in caso di irregolarità su più fatture si applicare il cumulo giuridico.

La stessa logica di non applicabilità del differimento al primo giorno lavorativo successivo in caso di presenza di sabato o festivi va anche applicata ai cinque giorni di tempo per ritrasmettere allo Sdl una fattura elettronica precedentemente scartata e poi anche alla modalità differita di fatturazione.

Per la fatturazione differita il termine ultimo di trasmissione verso il Sistema di Interscambio è **entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione delle operazioni**, quindi lo Sdl non può ricevere la fattura oltre tale termine, anche se il termine dovesse coincidere con sabato o festivi.

Un esempio concreto:

- Se nel mese di luglio si effettuano **7 cessioni di beni** con consegna merci e 7 ddt con data di luglio 2020, il mese di effettuazione dell'operazione secondo cui è individuata l'esigibilità dell'IVA è quello in cui sono avvenute le cessioni dei beni (luglio), quindi l'IVA si paga con la liquidazione di luglio.
- Si può emettere una fattura elettronica differita con data ad esempio fine mese luglio (31/07) o alternativamente con data dell'ultimo ddt o alternativamente con data di emissione entro il 15/08, ma la fattura **non dovrà mai essere ricevuta dallo Sdl oltre il 15 agosto 2020, anche se il 15 agosto è ferragosto ed è un festivo.**
- Nel caso di riepilogo di prestazioni di servizi le cose cambiano in quanto l'effettuazione dell'operazione e quindi l'esigibilità dell'IVA è legata **al pagamento di tutto o parte del corrispettivo (art. 6 del Decreto IVA)**. Come chiarito nella Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 21 gennaio 2020, se il cedente/prestatore decide di **fatturare** prima di essere pagato e quindi **in anticipo rispetto alla ricezione del pagamento di tutto o**

parte del corrispettivo, settando ad esempio come data fattura il fine mese, bisogna ricordarsi che **questa è fatturazione immediata e non differita**, quindi avrà dodici giorni di tempo per inviare la fattura allo Sdl; in tal caso la data di effettuazione dell'operazione e quindi di esigibilità dell'IVA è individuata dalla data della fattura stessa. Se invece si riceve il pagamento, anche parziale, relativo ai servizi prestati e dopo si fattura, allora il cedente/prestatore potrebbe decidere di applicare la differita ed il mese di effettuazione dell'operazione e quindi dell'esigibilità dell'IVA sarà individuato dalla data del pagamento.

Fatture elettroniche: posticipato al 2021 l'integrazione automatizzata dell'imposta di bollo

L' art. 12-novies, comma 1, del D.L. n. 34/2019, cosiddetto **Decreto Crescita 2019**, ha disposto che ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta, l'Agenzia delle entrate in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio **integri avvalendosi di procedure automatizzate le fatture che non recano l'annotazione "SI" nel campo del file XML**, dichiarando in tal modo l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, in modo da ridurre drasticamente gli effetti sulla responsabilità solidale in capo al cessionario/committente e contrastando la rilevante evasione analizzata nel 2019 sull'imposta di bollo.

Tuttavia, nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per la predetta integrazione automatica, restano applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 642/72.

L'avvio di queste disposizioni **si applica alle fatture inviate dal 1 gennaio 2021**.

Vale la pena qui ricordare che il prossimo **20 luglio 2020** scade il termine dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture emesse nel **II trimestre del 2020**, che per alcuni può anche essere prorogato.

A tal riguardo si consiglia di approfondire il focus riportato sul portale web "Fatture & Corrispettivi" in merito alla funzionalità dall'Agenzia delle Entrate denominata **Pagamento Imposta di Bollo**.

Per dare una dimensione della valutazione dell'evasione sull'imposta di bollo che l'Amministrazione finanziaria ha condotto sui dati acquisiti in un anno e mezzo di fatturazione elettronica, l'Agenzia ha stima che le minori entrate derivanti dallo

slittamento al 1 gennaio 2021 dell'integrazione automatizzata sono valutate in **57 milioni di euro per l'anno 2020**.

Fatture elettroniche: nuove date per l'adozione del nuovo tracciato xml

Il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020 ha introdotto le specifiche tecniche per **il nuovo tracciato xml da adottare per la fatturazione elettronica B2B-B2C-B2B** che transita per il Sistema di Interscambio e definito i termini di adozione.

L'Agenzia ha dato risposta positiva alle diverse richieste degli operatori e delle associazioni di categoria di lasciare maggior tempo per l'adeguamento alle nuove specifiche sui tracciati a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, emanando il **Provvedimento direttoriale del 20 aprile 2020** che ha rivisto come segue i termini di adozione:



L'obiettivo del nuovo tracciato è quello di:

- **permettere di rendere piú efficiente ed efficace la contabilizzazione dei dati e delle informazioni attraverso i software gestionali:** le modifiche funzionali previste con l'aggiunta di nuovi tipi documento e nuove codifiche del campo natura per le operazioni non soggette, non imponibili e con reverse charge puntano ad una piú rapida ed automatica contabilizzazione grazie alla riconciliazione con le norme di riferimento e con i relativi codici della dichiarazione iva;

- **eliminare l'adempimento dell'esterometro anche del ciclo passivo** tramite l'utilizzo dei nuovi tipi documento per autofatture/integrazioni **TD17, TD18 e TD19** per i soggetti che lo desiderano. Si evidenzia che il Provvedimento del 28 febbraio 2020 revisiona anche il tracciato del "Dati Fattura" ai fini dell'adempimento dell'esterometro per chi volesse continuare a soddisfarlo con quella modalità;
- **gestione separata delle fatture differite tramite i nuovi TD24 e TD25 rispetto alle fatture immediate TD01**: questa modifica presenta il vantaggio di poter gestire in automatico il documento sia per gli operatori economici che per l'amministrazione finanziaria;
- **miglioramento del blocco dati delle ritenute e allungamento a 8 cifre** della parte decimale del campo importo dello "Sconto Maggiorazione";
- **permettere una serie di servizi di utilità e assistenza da parte dell'amministrazione finanziaria**: la bozza precompilata della dichiarazione annuale IVA, la bozza precompilata dei registri IVA, la bozza precompilata delle liquidazioni periodiche dell'IVA, anche avvalendosi dei dati acquisiti dei corrispettivi telematici e dell'esterometro. A tal proposito il Decreto Rilancio ha prorogato al 2021 anche la predisposizione di questi precompilati in via sperimentale da parte dell'Agenziadelle Entrate, avendo prorogato anche il nuovo tracciato della e-fattura e l'obbligatorietà definitiva degli scontrini elettronici;
- **ottimizzare l'attività di controllo e di analisi di rischio** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fatture elettroniche: proroga ulteriore della scadenza del servizio di consultazione online

Con il Provvedimento direttoriale del 4 maggio 2020 è stata ulteriormente **prorogata la scadenza al 30 settembre 2020 di possibile adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"** attraverso una specifica funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ossia il portale web Fatture e Corrispettivi, da parte di operatori economici o degli intermediari appositamente delegati.

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 14 del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 ha disposto, per i contribuenti che aderiscono espressamente al predetto servizio di consultazione, una memorizzazione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici sul portale web "Fatture e Corrispettivi, **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi**, al fine di essere utilizzati da parte

della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nell’assolvimento **delle funzioni di polizia economica e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.**

Prova documentale che attesta la cessione di beni nei paesi UE

Dal 1 gennaio 2020 l’art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011, introdotto dal Regolamento n. 2018/1912/UE, prevede significative novità alla disciplina della **prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro UE al fine di applicare la non imponibilità**, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (sia franco destino che franco fabbrica che franco magazzino).

L’art. 45-bis ha definito **due gruppi di documenti probatori di cui al paragrafo 3, lettera a) e rispettivamente lettera b) del Regolamento**, che a seconda della modalità di trasporto e di alcune combinazioni imposte sono necessari per dimostrare l’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato.

I più rilevanti documenti di prassi della normativa italiana (Risposta AE n 117 del 23/04/2020, Circolare n. 12/E del 12/05/2020, Risposta AE n. 100 del 9/04/2019 e la Risoluzione n. 19/E del 25/03/2013) danno chiarimenti e indicazioni in merito ai documenti **che il contribuente deve conservare ed esibire** in caso di eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato UE.

La prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro **deriva da un insieme di documenti** da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente:

- ad esempio, un documento di trasporto DDT o la lettera di vettura internazionale CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione entro il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione” anche se è stato chiarito dal Legislatore che in caso di ritardo non decade la presunzione della prova.

Questi documenti dovranno essere conservati sempre insieme a:

- fattura di vendita emessa;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- documentazione relativa agli impegni contrattuali;
- elenchi riepilogativi Intrastat.

La norma di riferimento permette anche la gestione di questi documenti probanti, come il DDT o il CMR o la dichiarazione del cessionario di ricezione merci, **in modalità digitale dalla loro formazione fino alla conservazione decennale, garantendo maggiore efficienza**, tracciabilità e trasparenza della cessione di beni intracomunitaria.

Emissione degli scontrini elettronici durante l'emergenza Covid-19

L'art. 140 del Decreto Rilancio, causa emergenza Coronavirus, ha modificato **l'art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 127/2015** estendendo per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al **31 dicembre 2020 il periodo transitorio di moratoria (senza applicazioni di sanzioni)** previsto per il I semestre. Questo rinvio è applicabile agli esercenti che **ancora emettono scontrini e ricevute e non sono dotati di registratore telematico**, rimanendo pertanto l'obbligo per questi di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Anche la decorrenza dell'obbligo di **trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata a Sistema Tessera Sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, riguardante gli esercenti che effettuano cessioni di medicinali e presidi medici o prestazioni sanitarie, è stata posticipata dal decreto Rilancio dal 1 luglio al **1 gennaio 2021**.

Per chiarire i vari aspetti riguardanti i corrispettivi telematici durante l'emergenza Coronavirus, l'Agenzia delle Entrate a maggio 2020 ha pubblicato la Guida **"L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici"**.